

Ricostruzione carriera: nell'anzianità di servizio anche i contratti a tempo determinato

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRANI, SEZ. LAVORO, DEL 17.09.2020

Emilio Ciusani, *Responsabile regionale Dirigenza Sanitaria Lombardia*

Come è noto l'art. 4, comma 2 e 12, comma 3 lett-a) del CCNL e successive integrazioni e modificazioni stabiliva che nel computo dell'esperienza professionale utile al fine del compimento del quinquennio di attività per il riconoscimento della retribuzione di posizione minima contrattuale (art. 4, comma 2) venisse annoverata l'anzianità di servizio maturata in qualità di dirigenti del SSN, senza soluzione di continuità, relativamente ai soli rapporti a tempo indeterminato, anche se maturata in aziende diversi dal comparto (art. 12, comma3, lett. a).

Alcuni dipendenti di un'azienda sanitaria pugliese con contratti di lavoro a tempo determinato succeduti nel tempo o prorogati per svariati anni hanno agito in giudizio nei confronti del loro datore di lavoro per l'accertamento del loro diritto alla ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva anzianità di servizio maturata durante la reiterazione dei plurimi contratti a termine e ciò a fini giuridici, economici e contrattuali.

A giudizio del Tribunale di Trani, sez. lavoro, la sopraindicata normativa è apparsa contraria ai principi contenuti nella Direttiva CE 1999/70 del Consiglio europeo del 28.06.1999 (relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato), recepita dal nostro ordinamento con il d.lgs. 6.9.2001, n. 368, che vieta ogni forma di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato.

La Corte di Giustizia europea ha più volte stigmatizzato il comportamento degli Stati membri in materia di contratti a tempo determinato reiterati nel tempo, evidenziando la clausola 4 dell'accordo quadro del 18.3.1999 in base alla quale, nella circostanza che una disposizione legislativa o contrattuale di uno stato membro preveda una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, tali disposizioni vanno disapplicate, in quanto l'accordo quadro ha efficacia immediatamente precettiva negli ordinamenti giuridici degli stati membri.

Il Tribunale di Trani, sez. lavoro, in data 18.09.2020, ha pertanto sentenziato che deve ritenersi inoperante la disciplina della normativa nazionale in materia e, più in particolare, l'art. 4, comma 2 e 12, comma 3, lett-a) del CCNL 8.6.2000 e succ. integrazioni e modificazioni, atteso che il principio di uguaglianza sotteso alla direttiva comunitaria 1999/70/CE impone al giudice dello Stato membro di disapplicare la normativa interna che allo stesso sia contraria; consegue da ciò il riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad ottenere la ricostruzione della carriera con il riconoscimento, ai fini economici e giuridici, del periodo lavorato per la stessa azienda o altra dello stesso comparto ad essa collegata con rapporti di lavoro a tempo determinato.